



# ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI - CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI CASERTA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO (D.L. 13-09-1946 n. 233) - Cod. Fiscale: 80101410613

Via Bramante n. 19 - Parco Gabriella (Lotto B - Scala F) - 81100 Caserta - Tel. 0823 328973 - 0823 327153 - Fax 0823 328818  
Internet: www.omceocaserta.it - e-mail: ordine@omceocaserta.it - pec: segreteria.ce@pec.omceo.it

Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta	
<b>0001339</b>	
DATA PROTOCOLLO 28-02-2023	U

Al Direttore Generale ASL Caserta

Dott. Amedeo Blasotti

PEC: direzioneegenerale@pec.aslcaserta.it

Al Direttore Generale AORN Caserta

Dott. Gaetano Gubitosa

PEC: direzioneegenerale@ospedalecasertapec.it

Al Direttore Sanitario ASL Caserta

Dott. Vincenzo Iodice

PEC: direzionesanitaria@pec.aslcaserta.it

Al Direttore Sanitario AORN Caserta

Dott.ssa Annamaria Annechiarico

PEC: direzionesanitaria@ospedalecasertapec.it

## OGGETTO: certificazioni di malattia e trasmissione telematica all'INPS.

**Premesso** che il decreto legislativo 165 del 2001 ai commi 2 e 4 dell'art. 55-septies stabilisce l'invio telematico del certificato di malattia INPS ad opera del medico o della struttura sanitaria e prevede che l'inosservanza di tale adempimento costituisce illecito disciplinare, per il quale sono previste sanzioni, richiamate anche all'art. 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n.150;

**Premesso** che gli attuali CCNL Area Dirigenza Sanitaria e ACN Specialistica Ambulatoriale richiamano, rispettivamente all'art. 70 comma 3 lettera l) e all'allegato 5 lettera i) l'obbligo del medico di attestazione di malattia e di certificazione per l'assenza di malattia;

**Premesso** che con DPCM del 26 marzo 2008, attuativo del decreto legge 269 del 2003, convertito con modificazioni, nella legge 326 del 2003 e s.m.i. venivano normate anche le modalità tecniche per il collegamento telematico in rete dei medici del SSN e la trasmissione dati telematica di natura sanitaria, incluse le certificazioni di malattia all'INPS;

**Visto** l'allegato 1 "disciplinare tecnico" al decreto 26 febbraio 2010 del Ministero della salute, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze, che definisce le modalità tecniche per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al Sistema Centrale di Accoglienza (SAC);

**E visto** l'allegato 1 "disciplinare tecnico" al decreto 18 aprile 2012 che modifica e integra il precedente (allegato 1 del decreto 26 febbraio 2010 suddetto);

**Considerato** che tra le integrazioni del decreto 18 aprile 2012, quelle ai punti 3.2, 3.7 e 3.8 dell'allegato 1 prevedono la trasmissione del certificato di malattia all'INPS durante la degenza, ma anche in fase di dimissione ospedaliera e sia dai reparti che dai Pronto Soccorso;

**Considerato** inoltre che al punto 4.1 dell'allegato 1 "disciplinare tecnico" al decreto 18 aprile 2012 è consentita, al fine di agevolare ai medici le trasmissioni, l'integrazione dei software gestionali delle Aziende con il Sistema Centrale di Accoglienza (SAC) che comunica con l'INPS;

**Valutato** che, nonostante siano trascorsi molti anni dall'entrata in vigore dell'obbligo di certificazione telematica e nonostante il sistema telematico SAC funzioni da tempo e a regime, ancora pervengono a questo Ordine Provinciale segnalazioni in merito ad omissioni di trasmissione da parte di medici sia dipendenti che convenzionati interni;



**Si propongono ai Datori di Lavoro le seguenti azioni**

- l'interfaccia dei software gestionali di pronto soccorso, ricovero, dimissioni e visite ambulatoriali in uso all'Azienda con il Sistema Centrale di Accoglienza (SAC), garantendo ai medici le funzionalità necessarie per il quotidiano utilizzo dei servizi telematici;
- la programmazione di attività di formazione ai medici sul Sistema Centrale di Accoglienza (SAC) e sui servizi in esso attivati;

**Si comunica**

- che quest'Ordine Provinciale promuoverà per i propri iscritti un'ulteriore campagna di sensibilizzazione circa l'importanza della certificazione medica, come atto determinato e consecutivo alla visita effettuata dal medico stesso e pertanto non delegabile ad altro medico.



**Il Presidente  
(Carlo Manzi)**